

**DECISIONE N. 888/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO**

del 30 marzo 1998

recante adozione di un programma d'azione comunitario inteso a migliorare i
sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno (Programma Fiscalis)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in
particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B
del trattato ⁽³⁾,

- (1) considerando che nel mercato interno è essenziale l'applicazione reale, uniforme ed efficace del diritto comunitario ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta, in particolare per proteggere gli interessi finanziari nazionali e comunitari, tramite la lotta contro l'elusione fiscale e l'evasione fiscale, per evitare distorsioni di concorrenza e per ridurre gli adempimenti imposti alle amministrazioni e ai contribuenti;
- (2) considerando che spetta alla Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, provvedere a detta applicazione reale, uniforme ed efficace; che, sebbene gli Stati membri assumano la maggiore responsabilità in termini di risorse, la Comunità ha una funzione importante da svolgere nel fornire l'infrastruttura e l'impulso necessario;
- (3) considerando che, ai fini dell'applicazione uniforme del diritto comunitario, è essenziale un elevato livello comune di comprensione del diritto comunitario stesso, e della sua applicazione negli Stati membri, da parte dei funzionari dell'amministrazione delle imposte indirette; che tale livello

può essere raggiunto soltanto tramite una buona formazione iniziale e permanente negli Stati membri; che per coordinare e incoraggiare questa formazione è utile anche un'azione della Comunità;

- (4) considerando che una cooperazione ampia, reale ed efficace degli Stati membri tra di loro e con la Commissione è importante ai fini del funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che per realizzarla è indispensabile un'infrastruttura comunitaria di comunicazione e di scambio di informazioni; che un impulso comunitario consente di raggiungere più facilmente un livello di cooperazione sufficiente;
- (5) considerando che il continuo miglioramento delle procedure amministrative è essenziale per il funzionamento dei sistemi di imposizione indiretta nel mercato interno; che sebbene la responsabilità principale nel raggiungimento di questo obiettivo spetti agli Stati membri, è necessaria un'azione comunitaria supplementare per coordinare e incoraggiare questo miglioramento;
- (6) considerando pertanto che, conformemente ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3 B del trattato, gli obiettivi delle misure previste dalla presente decisione non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario e che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi;
- (7) considerando che l'esperienza acquisita con il funzionamento dei sistemi di scambio di informazioni a livello comunitario in materia di imposizione indiretta, in particolare del sistema di

⁽¹⁾ GU C 177 dell'11. 6. 1997, pag. 8.

GU C 1 del 3. 1. 1998, pag. 13.

⁽²⁾ GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 48.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 20 novembre 1997 (GU C 371 dell'8. 12. 1997), posizione comune del Consiglio del 26 gennaio 1998 (GU C 62 del 26. 2. 1998, pag. 38) e decisione del Parlamento europeo del 18 febbraio 1998 (GU C 80 del 16. 3. 1998). Decisione del Consiglio del 3 marzo 1998.